



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 17-03-2015

OGGETTO

MODIFICHE E SOSTITUZIONI AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO ESCLUSIVAMENTE DI GAZEBO, SU AREA PUBBLICA O PRIVATA ANTISTANTE GLI EDIFICI COMMERCIALI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 14/12/2010 E N. 17 DEL 07/03/2013.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	A	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	P
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Relaziona l'Assessore Tuccia

Come prima, ringrazio i componenti dei vari gruppi che hanno partecipato ad apportare ulteriori informazioni e modifiche al Regolamento. Il motivo per cui si apportano queste modifiche al Regolamento sui gazebo - che fu già oggetto di delibera di Consiglio Comunale nel 2010, e successivamente nel 2013 con una piccola variazione - è perché l'ufficio ha visto, per l'applicazione di questo Regolamento, delle difficoltà. L'applicazione diventava diversa dalla volontà politica, che era quella di agevolare l'installazione di questi manufatti per dare maggiore impulso alle attività commerciali presenti sul territorio, soprattutto bar e ristoranti che ne facessero richiesta. Questa volta l'abbiamo esteso a tutto il territorio. Prima avevamo soltanto le zone A, B e C, poi fu introdotta, con la modifica del 2013, anche la zona D. Adesso abbiamo detto: visto che è possibile che vi possono essere attività ristorative su tutto il territorio, e in questo momento dimentichiamo che in quella zona omogenea vi sia questo tipo di attività e ne faccia richiesta, ci troveremo nella condizione di non poter consentire tale agevolazione. Quindi, è stata la prima cosa che abbiamo recepito e sulla quale abbiamo discusso. L'altra, è quella di differenziare il territorio comunale circoscritto dalla L. 26 (Piano colore), che coincidono con le zone A1, A2 del nostro PRG vigente, e tutto il resto del territorio comunale. In quella zona, diciamo che, le caratteristiche del manufatto che si deve realizzare, deve rispettare, almeno, le tipologie dei colori e dei materiali utilizzati per il Piano colore, con la realizzazione del modulo 4x4, per arrivare al massimo a 32 mq, quindi 2 moduli da 16 mq, che vale sia per suolo pubblico che per suolo privato. Poi, nelle zone omogenee che non ricadono in questa zona delimitata dalla L. 26, è possibile, sia su suolo pubblico che su suolo privato, l'esercente fa richiesta per la realizzazione del manufatto gazebo fino a 32 m. Che significa? Significa che non gli diamo un'imposizione per la realizzazione, cioè non deve rispettare per forza lo standard 4x4, 4x4. Ci possono essere casi in cui un'attività abbia un suolo privato di 25 m e non può mettere un gazebo da 25 m, perché lo deve mettere per forza da 4x4, e non può sfruttare tutto il proprio territorio. Siccome noi non conosciamo le reali esigenze e ci siamo resi conto che ci sono queste problematiche, andiamo incontro all'esercente per fare questo tipo di attività. Poi, se non sbaglio, c'erano ulteriori modifiche, rispetto a quello precedente. Non ve ne sono? Art. 5; avevamo lasciato l'articolo invariato, ma su suggerimento della consigliera Battista, l'andiamo a modificare, in quanto sono modificati i settori di riferimento. Prima, i settori di riferimento che rilasciavano l'autorizzazione, erano, comunque l'Ufficio Tecnico, e i vigili, però sono cambiati i settori, e andiamo a modificare, all'interno dell'art. 5 "ad eccezione dell'ultimo periodo ove il luogo del responsabile del 2° settore viene sostituito con il responsabile del 5° settore". Per quanto riguarda l'art. 6 dove c'era "eventuali autorizzazioni sanitarie saranno richieste direttamente dall'ufficio commercio che provvederà al rilascio, previa acquisizione dei pareri necessari" è stato addirittura caducato, in modo che, se è necessario gli uffici sanno che bisogna fare questa richiesta. Stiamo cercando di snellire quanto più possibile la cosa. Se ci sono interventi.

Consigliere Strumolo: Due domande: una di carattere tecnico, giusto per un chiarimento. I mq massimi sono 32, però possono essere suddivisi diversamente rispetto a quelli che sono i 4x4, per un massimo di 32, giusto? Poi, volevo un chiarimento dall'assessore Landi, per quanto riguarda il discorso della TARI su questa struttura; rientra come metratura di quello che normalmente è in aggiunta?

Consigliere Pacia: Voglio richiamare l'assessore Tuccia, in quanto non è stato molto preciso. Nel senso che ha detto che prima avevamo A, B e C. Ma prima avevamo A e B, poi abbiamo fatto la C l'anno scorso. Pochi giorni fa è stata aggiunta la D. Ieri sera, ve ne siete accorti dell'errore madornale? Questo significa "offendere l'intelligenza degli altri consiglieri", perché la D appartiene solamente ad una zona, attualmente. Io non sono contrario, ma voglio precisare delle cose. Bisogna essere molto più chiari e non prenderci per scemi. Per non far vedere che si andava a fare una cosa ben precisa, specifica, avete aggiunto, ieri sera, "l'ambito di applicazione coincide con tutto il territorio comunale". Allora, mi devi dire: le altre zone quali sono? Se mi parli della E, è zona agricola. In una zona agricola che possiamo fare? Un agriturismo? Che naturalmente lo legifera la legge sull'agricoltura, non certamente la legge sul commercio. Perciò, non ci prendiamo in giro! La F anche è agricola, però si può fare solamente infrastrutture, come un ospedale, impianti sportivi, una caserma. Per cui, è inutile prenderci in giro, perché non si può fare certamente un'attività commerciale. L'unica attività commerciale era la D. Allora, voi per togliere un eventuale sospetto avete aggiunto, e avete fatto peggio. A mio avviso avete fatto peggio. Era meglio se lo portavate com'era! Ci volevate prendere per i fondelli! Mettere "a tutte le altre parti" non significa assolutamente niente, perché non esistono. Su questo punto mi asterrò. Non mi venite a raccontare favole! Quando si vuole fare una cosa ci si mette d'accordo e si fa. Lo potevate anche dire chiaramente, e chi diceva di no. ma prenderci per fessi no! Abbiate pazienza!

Assessore Tuccia: Ringrazio Ulderico per la sua cultura del sospetto, però, stavolta, eravamo tutti i consiglieri comunali. Mi devi far finire! Io ti ho ascoltato mentre tu dicevi anche cose non corrette. Ho l'estratto della delibera del 2010 e ti leggo le zone; sono A, B e C. Perfetto, il primo errore l'hai fatto tu! Tu hai detto che erano A e B. Invece, sono A, B e C. Se dobbiamo essere precisi, bisogna essere precisi sempre. Le zone sono A, B e C nel 2010. Poi, abbiamo portato le D. Anche nelle zone D ci sono delle attività, come ci possono essere anche nelle zone F. Evidentemente non hai letto bene, perché le zone F sono zone di interesse collettivo all'interno delle quali si possono realizzare delle attività sportive, turistiche, di interesse e dove, all'interno, ci può essere un'attività ristorativa, tipo un bar. E se ci sarà, o dovesse succedere, già lo trovo fatto, caro Ulderico. Basta studiare un poco di più. Grazie.

Consigliere Pacia: Io mi riferisco che nel 2010 era fatto solamente nelle aree pubbliche, nel 2013 è stata inserita l'area privata. Adesso è stata inserita l'area produttiva, e non ci sono altre aree. Quali sono le altre aree? Dimmele? Ma la E e la F te l'ho detto a che cosa servono; non le legifera la legge sul commercio. Non prendiamoci per scemi. Fammi sapere tu se la E la va a legiferare la legge commerciale. Dimmelo!

Assessore Tuccia: Io la replica l'ho fatta non ti devo dire più niente, mi dispiace.

Sindaco: Sinceramente, non riesco a capire – è una curiosità la mia – che cambia? Se fosse stato scritto zone D rispetto a tutte le zone, cambiava qualcosa? Poi, avremmo avuto il problema che, magari fra un anno, dovevamo ritornare qua perché c'era una richiesta in zona F, che è l'unica esclusa. Credo che sia stato saggio, ma soprattutto coerente con lo spirito e la ratio del Regolamento, o meglio della modifica, che, come ha detto l'assessore Tuccia, era quello di favorire al massimo il commercio.

Consigliere Del Mauro: Sulla questione dell'istallazione dei gazebo, già nella scorsa consiliatura ho espresso il mio parere. Io sono favorevole! Per quanto mi riguarda, se nascessero, per bene, tanti punti di aggregazione che rivitalizzassero un po' il paese e dessero una mano alle tante attività che non attraversano un periodo felice, la cosa non

può che farci piacere. In verità, io ho qua la prima stesura di questo Regolamento; Regolamento che, inizialmente, era per le aree pubbliche, mi correggerà l'Assessore se sbaglio, poi lo estendemmo, credo, anche alle aree private, accorgendoci che poi c'era una discriminazione. A, B e C lo estendemmo anche ai suoli privati A, B e C, però non si capiva neanche se, per esempio, le D erano escluse o semplicemente non regolamentate. Motivo per il quale, magari, uno poteva comunque agire senza le limitazioni del Regolamento. Perché diceva: "Tu a me non me lo hai regolamentato ed io faccio una cosa diversa". Va beh, ma questa è materia complicata. Nella sua prima stesura questo documento che abbiamo poi visionato in Conferenza dei capigruppo recitava "zone omogenee A, B, C e D del PRG". Io ho proposto personalmente, ieri, quando ci siamo visti, di cancellare e scrivere tutto il territorio comunale. Per me ne possiamo discutere, vogliamo tornare indietro, però, poi, come dice il Sindaco, corriamo il rischio di dover tornare qua e doverlo estendere. Faccio per dire: se la zona dove c'è il campo sportivo che è zona F, se un domani dovesse svilupparsi il campo sportivo, il campo di calcetto, e l'assegnatario, cioè il conduttore, il locatario della struttura in deroga volesse installare un gazebo, una cosa fatta bene, perché non glielo dobbiamo far fare? Sempre limitatamente! Io adesso ti ho fatto l'esempio del campo sportivo senza estendermi, ma, lo dico, voglio perdere dieci minuti a chiacchierare, perché io sono sempre convinto del fatto che, possibilmente, i regolamenti, gli statuti, i regolamenti per il funzionamento, vanno approvati all'unanimità, perché poi servono a tutti quanti; oggi c'è un'amministrazione, domani ce ne sarà un'altra. Ti vai a confrontare sempre con uno strumento che deve restare a beneficio di tutti. Ecco perché, voglio dire, io cerco di convincerti al fatto che dire A, B C e D ed escludere la F, sarebbe un errore. Non lo so, se tu vuoi rifletterci un attimo!

Consigliere Pacia: Massimiliano, chiedo scusa. Io mi asterrò, non voterò ne contro né a favore. Io ho detto che quella è una zona F, e, come ho detto vengono le infrastrutture, viene l'ospedale, la caserma. Nella caserma si può mettere anche il bar, nell'ospedale si può mettere anche il bar, che significa questo? Questo non significa niente, non c'è bisogno che tu lo vieni a legiferare qua, oppure a regolamentare. Il fatto è che la zona agricola non è commerciale, ci puoi fare un agriturismo, te l'ho detto, però legifera la legge sull'agricoltura. Ne potevi fare anche a meno. Forse, in quell'occasione, l'avrei proprio votato. Adesso, invece, che l'avete raggirato un po', mi asterrò.

Sindaco: Quindi, se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione, invitando gentilmente i consiglieri ad accomodarsi. Stiamo votando per il punto 8 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera consiliare n° 28 del 14/12/2010 è stato approvato il "Regolamento per il posizionamento di gazebo, pedane, tavoli e/o sedie su aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali";
- con delibera consiliare n° 17 del 7/3/2013 sono state apportate integrazioni al suddetto Regolamento;

Considerato che occorre ulteriormente modificare e sostituire il citato Regolamento esclusivamente per l'installazione di gazebo su aree pubbliche e private rimanendo invariati gli articoli relativi alle altre strutture (ombrelloni, tavoli e sedie);

Vista la proposta di modifica e sostituzione del citato Regolamento predisposta dal IV Settore;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con voti favorevoli n.13 – astenuti n.3 (Musto-Spagnuolo- Pacia)

DELIBERA

Di modificare e sostituire il “Regolamento per il posizionamento di gazebo, pedane, tavoli e/o sedie su aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali”, approvato con delibera consiliare n° 28 del 14/12/2010, integrato con delibera consiliare n° 17 del 7/3/2013, secondo l’allegata proposta predisposta dal IV Settore;

Di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'ente e impegni di spesa per il Comune;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

LO STESSO CONSIGLIO

Rilevata l’urgenza;

Con voti favorevoli 13 – astenuti 3 (Musto-Spagnuolo- Pacia);

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL n° 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14-04-2015

Dal Municipio, li 14-04-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2015

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 14-04-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 14-04-2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

COMUNE DI ATRIPALDA

MODIFICHE E SOSTITUZIONI AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO ESCLUSIVAMENTE DI GAZEBO, SU AREA PUBBLICA O PRIVATA ANTISTANTE GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 14/12/2010 E N° 17 DEL 7/3/2013 – (le modifiche sono in corsivo)

TITOLO I Principi ed istituti generali

Art 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne *esclusivamente per l'installazione di gazebo*, su suolo e aree pubbliche e *private* antistanti e/o limitrofi agli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2.

Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività principali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, poste in essere da esercizi pubblici, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica o *privata* antistante e/o limitrofa ad esso, *nel caso in cui si intenda attrezzarla* con gazebo, secondo quanto di seguito specificato.

L'ambito di applicazione coincide con *tutto il territorio comunale*.

Art 3 – Finalità

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture a *gazebo* posizionate sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- 1- all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
- 2- all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- 3- alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- 4- alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- 5- al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività de quo.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a- per esercizio commerciale autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91;
- b- per area pubblica o privata autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, oppure, ove non è possibile, in una zona limitrofa ad esso, purchè non superiore a 20mq, insistente su area pubblica *e/o privata*, non situata su sede stradale, che, attrezzata con gazebo, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L.287/91;
- c- per precarietà di gazebo, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- d- per temporaneità dei gazebo, la durata di sei (6) mesi per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento;
- e- per gazebo, il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica *e/o privata* antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- f- per occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- g- per occupazione temporanea, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- h- restano invariate le definizioni per ombrelloni, pedane in legno, tavoli e sedie.

Art. 5 - Procedura di approvazione del presente regolamento e dei suoi Allegati

Articolo invariato ad eccezione dell'ultimo periodo ove in luogo del Responsabile del II Settore viene sostituito con il Responsabile del V Settore.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo.

Art. 6 – Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo.

I gazebo sono soggetti ad autorizzazione *urbanistico-edilizia*, da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria, da parte dell'Ufficio Tecnico Competente, purché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente articolo 4 lett. c) e d).

Art. 7 – Tipologia architettonica del gazebo

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate, in accordo con il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, Elaborato Normativo N1: "*Normativa. Sviluppo Operativo del Regolamento Edilizio*", TITOLO IV, Capo I, art. 30, comma 7, approvato dal Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale.

Le caratteristiche del Gazebo tipo devono quindi essere le seguenti:

1- deve essere dimensionato sul modulo di 4m x 4m con un massimo di n.2 moduli, con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un solo modulo di gazebo; la proiezione ortogonale dei moduli rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti ed i moduli possono essere collocati solo parallelamente alla facciata dell'attività;

2- l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno poggiata al suolo;

3- *la struttura del gazebo*, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio metallico;

4- il rivestimento esterno deve essere costituito da *materiali compatibili con le caratteristiche indicate dal Piano del Colore per l'Edilizia Storica*, con altezza pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana, la copertura superiore deve essere costituita da materiale, totalmente ignifugo ed impermeabile *senza recare messaggi pubblicitari*;

5- la chiusura laterale può avvenire tramite pannelli, completamente trasparenti, di altezza pari a 1m.;

6- l'altezza massima dei gazebo non può superare i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda;

7- *le suddette caratteristiche tipologiche valgono solo per le zone comprese nella perimetrazione del citato Piano del Colore per l'Edilizia Storica, sia su aree pubbliche che private; nelle altre zone le caratteristiche dei gazebo, su aree pubbliche e/o private, devono essere le seguenti:*

1a - deve essere dimensionato con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un gazebo che abbia superficie non superiore a quella interna dell'esercizio commerciale; la proiezione ortogonale del gazebo rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti e deve essere collocato solo parallelamente alla facciata dell'attività;

2a - l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno poggiata al suolo;

3a - la struttura del gazebo, interamente e facilmente amovibile, può essere composta sia da un telaio metallico che da altri materiali escluso plastica e plexiglass;

4a - per il rivestimento esterno sono esclusi materiali in plastica e plexiglass; l'altezza deve essere pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana, la copertura superiore deve essere costituita da materiale, totalmente ignifugo ed impermeabile senza recare messaggi pubblicitari;

5a - la chiusura laterale può avvenire tramite pannelli, completamente trasparenti escluso plastica e plexiglass, di altezza pari a 1m;

6a - l'altezza massima dei gazebo non può superare i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda.

Art. 8 – Tipologia architettonica di pedane per l'esclusiva installazione dei gazebo

Le pedane saranno utilizzate per l'esclusiva installazione dei gazebo e devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano

stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 9 – Modello di gazebo autorizzabile

I gazebo e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6-7-8; non saranno ammessi altri modelli architettonici sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Art. 10 – Impianti di riscaldamento e norme antincendio

Articolo invariato

Art. 11 – Tavoli, sedie ed arredi esterni

Articolo invariato

TITOLO III

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 12 – Occupazione di porzione di marciapiede e/o piazza

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Titolo IV

Prescrizioni a tutela della sicurezza personale

Art. 13 – Tutela della sicurezza personale

Articolo invariato

Titolo V

Tributi ed obblighi economici

Art. 14 – Contratto di uso di area pubblica per fini commerciali

I titolari di autorizzazione *all'installazione* di gazebo, *preliminarmente* al rilascio del permesso, saranno tenuti, a pena di mancato rilascio dello stesso, a dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

I titolari dovranno corrispondere all'Amministrazione il corrispettivo previsto nella misura, nei termini e modi già prescritti nel citato provvedimento del Responsabile del V Settore.

Art. 15 – Deposito cauzionale

Non è previsto alcun deposito cauzionale ma l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al richiedente l'autorizzazione all'installazione, il risarcimento per eventuali danni.

Titolo VI

Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 16 – Presentazione della domanda

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività de quo deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, a mezzo di moduli appositamente compilati e scaricabili dal sito www.comune.atripalda.av.it; modulistica; ufficio tecnico; sportello unico edilizia;

L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria indicata nel modulo di domanda di cui al precedente comma e comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV.

Art. 17 – Esame dell'istruttoria e rilascio della autorizzazione

Articolo invariato

Art. 18 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo invariato

Art. 19 – Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo, avrà durata massima di sei mesi, rinnovabili di volta in volta.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rinnovare l'autorizzazione entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni precedenti la scadenza, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo, la rimozione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione.

In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 20 e 22 del presente regolamento.

Titolo VII Sanzioni

Art. 20– Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

da E. 25,00 ad E. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003).

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo *redatto a cura del competente Comando di Polizia Municipale*.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo articolo 23, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art.11 della L.689/81.

Art. 21 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

Articolo invariato

Art. 22 – Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione dei gazebo, è revocata nel caso in cui:

1) il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dai Titoli II,III,IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;

2) il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel Titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;

3) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;

4) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;

5) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 17 n.2) del presente regolamento;

6) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti *installati*, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Art. 23 – Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi.

Articolo invariato

Art. 24 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori
Articolo invariato

Art. 25 – Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
Articolo invariato

Titolo VIII
Norme transitorie e finali

Art. 26 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento
Articolo invariato

Art. 27 – Disposizione finale
Articolo invariato